



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
UFFICIO III

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
di ogni ordine e grado della Regione  
**LORO SEDI**

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
uff. V – VI – VII – VIII della Regione  
**LORO SEDI**

Ai Direttori Regionali degli UU.SS.RR.  
**LORO SEDI**

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Dipartimento per l'Istruzione  
(alla c.a. del Capo Dipartimento)  
**ROMA**

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Dip. sistema educativo di istruzione  
e formazione  
Direzione Generale per il Personale  
Scolastico – Ufficio II  
**ROMA**

Alle OO.SS. dell'Area V della Dirigenza  
Scolastica  
**LORO SEDI**

Al Sito U.S.R.  
**SEDE**

**OGGETTO: Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali – conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2025 – Area V Dirigenti Scolastici. Indicazioni operative A.S. 2025/2026.**

Al fine di garantire un ordinato e regolare avvio dell'anno scolastico si ravvisa l'opportunità di fornire le seguenti indicazioni in merito alle conferme ed ai mutamenti di incarico ed alla mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici della regione Sardegna.

La materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall'articolo 19 e dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, e negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010, nonché alle disposizioni contenute nell'articolo 39 del C.C.N.L. dell'Area istruzione e



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
UFFICIO III

ricerca Triennio 2019-2021 – sottoscritto in data 07/08/2024, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 9 del citato CCNL 15/07/2010 prevedendo che “*Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, si procede alla mobilità interregionale fino alla concorrenza del 60% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale*”.

Inoltre, si segnala che con l'articolo 10-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici: «*1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assenti degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25*».

Trovano altresì applicazione la direttiva del Ministero dell'Istruzione e del merito del 25.05.2023 n. 13, oltre alle indicazioni operative diramate con Circolare Ministeriale prot. 135636 del 13.06.2025.

Quanto sopra premesso e fornita la prescritta informativa alle OO.SS. di categoria, sulla base delle sopra citate disposizioni, fatta salva la discrezionalità del Direttore Generale nel rispetto dei principi di buon andamento dell'Amministrazione e della tutela dell'interesse pubblico di cui al già citato art. 19 del D. Lgs. 165/2001, gli incarichi saranno conferiti tenendo conto delle *attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione della esperienza maturata, delle competenze acquisite e delle eventuali criticità gestionali riscontrate* nei precedenti incarichi, secondo il seguente ordine:

**a. Conferma dell'incarico in continuità di servizio per i Dirigenti con contratto in scadenza al 31/08/2025 e mutamento dell'incarico per esigenze dell'Amministrazione:**

Gli attuali incarichi, salvo diversa richiesta degli interessati e/o in assenza di eventuali diversi provvedimenti da parte della scrivente Direzione, potranno essere confermati d'Ufficio, salvo diversa valutazione da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ove specifiche esigenze lo richiedano. In caso di non conferma, l'interessato sarà preventivamente informato in modo da essere messo in condizione di esprimere le proprie scelte in ordine alla nuova sede di assegnazione, anche dopo il termine di scadenza delle domande. Pertanto, i Dirigenti che desiderano essere confermati nell'attuale sede **non dovranno presentare, al momento, alcuna istanza**. Eventuali mutamenti dell'incarico per



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
UFFICIO III

esigenze dell'Amministrazione saranno effettuati con motivati provvedimenti del Direttore Generale, tenendo conto di prioritarie esigenze di funzionamento delle Istituzioni Scolastiche. Qualora tali provvedimenti debbano essere disposti senza che il Dirigente Scolastico abbia presentato domanda per la sede di assegnazione, la decisione dell'Amministrazione sarà preventivamente comunicata all'interessato. In particolare, potrà essere considerato elemento valutabile per il mutamento di incarico per esigenze dell'Amministrazione, al fine di assicurare una maggiore rotazione degli incarichi ed una maggiore mobilità tra scuole di diversi cicli di istruzione, l'aver diretto continuativamente per più di tre anni la stessa istituzione scolastica.

**Sarà considerata comunque condizione valutabile per il mutamento di incarico per esigenze dell'Amministrazione la disponibilità manifestata dal dirigente scolastico ad assumere la reggenza di altra scuola, anche di quella precedentemente diretta, per l'anno scolastico 2025/2026. A seguito della manifestazione di tale disponibilità, l'Amministrazione potrà tenere conto prioritariamente, rispetto ad altre domande sprovviste della suddetta condizione, anche di domande presentate da dirigenti non in scadenza di incarico. Sarà altresì considerata come condizione valutabile per il mutamento di incarico per esigenze dell'Amministrazione la richiesta del dirigente che chiede il mutamento di incarico per andare a dirigere la scuola ove nell'anno in corso ha avuto l'incarico di reggenza, anche se la stessa è coinvolta, nell'anno scolastico 2025/2026, in operazioni di dimensionamento scolastico. Anche in questa ipotesi, potranno essere prese in considerazione domande presentate da dirigenti non in scadenza di incarico ove le condizioni possano configurare una situazione di interesse per l'Amministrazione.**

**b. Mutamento dell'incarico per ristrutturazione, riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale.**

Tutti i dirigenti scolastici titolari di incarico su istituzioni coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica inseriti nell'allegato C devono presentare domanda di mutamento di incarico.

Si forniscono di seguito le indicazioni procedurali per l'individuazione del dirigente scolastico cosiddetto "soprannumerario" a cui riconoscere la priorità di cui alla fase b) per l'assegnazione di un nuovo incarico, a seguito della modifica dell'assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento, indipendentemente dall'essere o meno in scadenza di incarico.

Al fine di facilitare tale individuazione, indipendentemente da eventuali diverse denominazioni presenti nelle delibere delle giunte regionali, pare utile distinguere la scuola "aggregante" (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola "aggregata" (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto, ad altre scuole). In tali casi, il Dirigente scolastico "soprannumerario" è individuato nel Dirigente della scuola "aggregata" che, quindi, rimane privo di incarico e partecipa ai movimenti nella fase b). In tali casi, qualora la sede aggregante risulti priva di dirigente titolare, i dirigenti delle scuole aggregate a quella possono concorrere tra loro per l'assegnazione della sede "aggregante" con precedenza rispetto alle domande di assegnazione della medesima sede presentate da dirigenti "soprannumerari" per aggregazione di differenti istituti scolastici.

Resta altresì ferma la possibilità per il/i dirigente/i scolastico/i delle scuole aggreganti, pur in costanza di incarico triennale, di partecipare alle operazioni di mobilità nelle successive fasi c) e d).



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
UFFICIO III

Nell'ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l'attribuzione di incarico presso la nuova istituzione scolastica derivante dalla fusione, il Direttore dell'USR, avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terrà in debito conto i criteri indicati dall'articolo 9 "Mutamento dell'incarico" del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati:

- a) esperienze professionali e competenze maturate;
- b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.

La medesima previsione contrattuale elenca i casi di particolare urgenza e di esigenze familiari da tenere in considerazione in caso di parità di esperienze professionali complessivamente maturate e anni di titolarità nelle sedi oggetto di dimensionamento:

- a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
- b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
- c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente punto, si chiarisce che si prescindere dalla terminologia adottata negli atti di dimensionamento scolastico e si terrà in considerazione esclusivamente il dato fattuale consistente:

- 1) nel conferimento ad una pluralità di altre istituzioni scolastiche dei plessi di una scuola che viene a cessare (fattispecie che dà luogo a due o più scuole "aggreganti" ed una scuola "aggregata");
- 2) in due scuole che, unendosi tra loro, a prescindere dalla definizione utilizzata, danno luogo ad una sola nuova istituzione scolastica (c.d. "fusione" così come indicata nella circolare ministeriale).

**c. Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando od utilizzazione, incarichi sindacali e dall'estero.**

I dirigenti scolastici con contratto individuale in scadenza non interessati al rinnovo nella sede di attuale servizio potranno presentare domanda di variazione di sede di incarico.

Per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero, al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (articolo 13 C.C.N.L. 11/4/2006).

In subordine ai casi descritti, in questa fase è altresì garantita la precedenza ai dirigenti scolastici che, alla scadenza dell'incarico triennale, chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima



*Ministero dell' Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
UFFICIO III

provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).

- d. Mutamento di incarico, a domanda dell'interessato, in costanza di contratto individuale**
- e. Mutamento di incarico in casi assolutamente eccezionali**

Partecipano con precedenza a queste fasi i dirigenti scolastici che, in pendenza di contratto, chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).

Si procederà a mutamenti di incarico in costanza di contratto, salva l'ipotesi dei DD.SS. perdenti posto e dei movimenti disposti per esigenze dell'Amministrazione di cui al punto a, esclusivamente nei casi di particolare urgenza, di gravi esigenze familiari e di circostanze adeguatamente motivate e documentate. Aver completato tre incarichi consecutivi nella stessa istituzione scolastica sarà sempre considerata circostanza motivata per la presentazione di domanda di mutamento di incarico. L'istanza dovrà precisare le particolari motivazioni addotte. Il mutamento di incarico potrà essere disposto da questo Ufficio solo contemperando l'esigenza di stabilità, necessaria per conseguire gli obiettivi definiti al momento del conferimento dell'incarico in atto, con le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e con quelle del dirigente poste a base della richiesta.

Si potrà, altresì, tenere conto della permanenza del dirigente scolastico nella stessa sede per più di un incarico completo.

Il mutamento di incarico potrà essere comunque sempre richiesto nei casi di particolare urgenza e di esigenze familiari specificate nell'art. 9 comma 3 del CCNL/2010:

- a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
- b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
- c) altri casi previsti da norme speciali.

L'istanza dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità del caso e la sopravvenienza dell'evento che lo determina.

Il mutamento d'incarico nei casi suddetti può essere concesso in deroga ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 9 del CCNL del 2010.

**f. Mobilità Interregionale**

Preliminarmente si fa riferimento all'art. 12 del DL 31 maggio 2024, n. 71 che, prevedendo una mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025 a cui è stato destinato un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso ordinario di cui al DDG 2788/2023, ha disposto di reintegrare tali posti in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità dei



*Ministero dell' Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
UFFICIO III

corrispondenti anni, purché non derivino esuberi di personale per il triennio di riferimento del DI n. 127/2023 ed eventuali successive modificazioni.

Con il medesimo articolo, inoltre, è stato disposto che, per lo stesso triennio, qualora l'Ufficio scolastico regionale tenuto all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria non abbia posti disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.

Tale normativa va coordinata con le disposizioni prima richiamate di cui all'articolo 10-bis del DL n. 45/2025.

Stante il carattere derogatorio delle richiamate disposizioni, per la mobilità interregionale prevista per l'anno scolastico 2025/2026 partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti scolastici il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2025, fatto salvo il completamento del periodo obbligatorio di permanenza nella regione di assegnazione stabilito dalla procedura di reclutamento di riferimento. In ciascuna delle precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla disciplina contrattuale vigente, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle istituzioni scolastiche richieste, così come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole.

Si ricorda, altresì, che la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, per l'anno scolastico 2025-2026, secondo i contingenti indicati dal Decreto interministeriale 30 giugno 2023, n.127 e che l'eventuale maggiorazione in misura non superiore al 2,99 per cento del numero di autonomie scolastiche attivate, limitatamente all'a.s. 2025/2026, ai sensi del comma 83-sexies della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20/2025, in deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, non rileva ai fini della mobilità oltre che delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici.

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA**

A partire dalle domande di mobilità per l'a.s. 2025/2026, la presentazione delle istanze di mobilità da parte dei dirigenti scolastici avviene esclusivamente online all'interno della nuova piattaforma per la "Gestione dei Dirigenti Scolastici", ad eccezione dei dirigenti in servizio nelle province autonome di Trento e Bolzano e di Aosta.

Di seguito il percorso per accedere all'istanza di mobilità: **SIDI → Personale Amministrativo e Dirigenti Scolastici → Nuovo Sistema di Gestione dei Dirigenti Scolastici → Gestione Istanze → Istanze di Mobilità.**



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
UFFICIO III

Alla domanda il dirigente scolastico accede esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS, compila ed inoltra online le eventuali istanze che intende presentare, avendone i requisiti, in base alle sezioni che compila:

- conferma dell'incarico (fase A);
- assegnazione e/o mutamento di incarico (fasi B-C-D-E);
- mobilità interregionale (fase F)

**Nella domanda online dovranno essere caricati i seguenti allegati:**

- **Allegato 1: scheda informativa del dirigente scolastico interessato da inviare in formato excel;**
- **Certificazioni che attestino il diritto ad eventuali precedenze.**

La piattaforma consente di presentare una domanda per ciascuna tipologia di istanza a disposizione. La domanda online è predisposta nel rispetto della presente circolare e consente, ove necessario, di caricare allegati (ad es. il Curriculum, le certificazioni che attestino il diritto alle precedenze richieste). Possono essere allegati file in formato PDF; nel caso serva caricare più allegati la piattaforma consente anche il caricamento del formato .zip. La dimensione consentita è di 10 Mb per campo di tipo allegato.

Al momento dell'inoltro della domanda il sistema genera un documento protocollato che riporta le medesime informazioni caricate nel modulo online e lo invia all'indirizzo PEO istituzionale del DS.

La domanda può essere annullata dal DS, entro la finestra di apertura; in tale caso il sistema provvede a generare ed inviare all'indirizzo PEO istituzionale del DS un documento con la dicitura "Annullata" ed a produrre il file protocollato della nuova domanda.

Per supportare nell'utilizzo dell'applicazione, in piattaforma è reso disponibile un Manuale Utente raggiungibile attraverso il seguente percorso: *SIDI* → *Documenti e manuali* → *Dirigenti Scolastici*.

**Specifiche indicazioni per la Gestione della fase di mobilità interregionale (fase F)**

Il dirigente scolastico può indicare 4 regioni di destinazione, ad eccezione dell'attuale regione di servizio, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto-Adige, indicando l'ordine di preferenza per l'eventuale accoglimento e assegnazione. Per ciascuna regione indicata, può anche indicare le province assegnando a ciascuna l'ordine di preferenza.

**Termini di presentazione della domanda di mobilità infraregionale ed interregionale**

**La domanda per la richiesta di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 deve essere presentata in modalità online entro il 1° luglio 2025.**

Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all'estero).



*Ministero dell' Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
UFFICIO III

Analogamente entro la medesima data, attraverso la presentazione della domanda online, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale.

**Tutti gli interessati potranno esprimere preferenze per le sedi di cui all'Allegato A, sia che siano già vacanti e disponibili sia che siano non libere. Queste ultime potranno essere assegnate nella misura in cui si renderanno disponibili nel corso delle operazioni.**

In tutti i casi di conferimento di nuovo incarico a domanda, nell'ipotesi di concorrenza di più Dirigenti per la stessa sede, si procederà tenendo conto dei criteri di cui al CCNL 2010 ovvero dell'esperienza complessivamente maturata ed in particolare del numero di anni maturati come Dirigente scolastico/Preside/ Direttore didattico di ruolo, del numero di anni di Preside incaricato e del numero di anni maturati come Dirigente scolastico/Preside incaricato nel settore richiesto.

Verrà altresì riconosciuta una ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni.

Resta inteso che il Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs n. 165/01, potrà esercitare, in qualsiasi momento del procedimento, la sua discrezionalità nell'attribuzione degli incarichi ove specifiche esigenze lo richiedano.

In presenza di situazioni che presentino motivi di interesse pubblico o di particolare complessità e criticità di singole Istituzioni scolastiche, il Direttore Generale potrà procedere d'ufficio al mutamento di incarico o non prendere in considerazione domande per tutte le sedi richieste o solo per alcune di esse.

In particolare, in considerazione dell'esigenza di salvaguardare la qualità del servizio scolastico dopo le operazioni di dimensionamento scolastico, questa Direzione si riserva di assegnare alcune sedi individuate per la particolare criticità (numero di anni in reggenza, posizionamento geografico, particolari difficoltà organizzative) a dirigenti destinatari di mutamento di incarico, anche in assenza di richiesta per le stesse.

**L'ordine di indicazione delle sedi richieste in domanda non costituisce ordine di preferenza nella mobilità infraregionale mentre la scelta della regione costituisce ordine di preferenza nella mobilità interregionale.**

In assenza di particolari situazioni di interesse pubblico, l'Amministrazione assegnerà, qualora libera, una delle sedi richieste.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Francesco Feliziani*

*Il funzionario*  
*R.Sanna*